

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CLASSE INTERNAZIONALE HOBIE CAT

CAPITOLO I

DENOMINAZIONE – SCOPO – DOMICILIO SOCIALE

Articolo 1° – DENOMINAZIONE

È costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana della Classe Internazionale Hobie Cat", qui di seguito denominata Associazione, quale associazione di categoria che raggruppa e tutela gli interessi dei proprietari o gli utilizzatori di catamarani del tipo Hobie Cat interessati alla pratica agonistica e sportiva dell'attività velica

La denominazione sociale potrà essere anche così sintetizzata: Associazione Italiana Hobie Cat.

L'associazione è costituita in forma di associazione non riconosciuta ex articolo 36 e ss. Codice Civile. L'assemblea potrà deliberare a maggioranza semplice la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 14 e ss. Codice Civile.

Articolo 2° – SCOPO

L'Associazione, che non ha fini di lucro, si propone lo scopo di promuovere e sviluppare l'attività velica praticata con i catamarani del tipo Hobie Cat, e la tutela di coloro i quali se ne occupano, ovvero i proprietari e gli utilizzatori, nell'ambito delle direttive generali della Federazione Italiana Vela, dalla quale è stata riconosciuta, ponendosi come fine l'avvicinamento allo sport ed in particolare l'attività agonistica, didattica, la formazione e l'educazione dei giovani ed in genere sportiva, organizzata per il determinante tramite degli associati, nonché la tutela dei loro specifici interessi in materia.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, è apolitica, è contraria a qualsiasi discriminazione sociale, religiosa o razziale, e incoraggia i suoi soci a limitare qualsiasi impatto ambientale negativo causato dalla loro pratica sportiva e sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione si propone di :

- a. promuovere e sviluppare l'attività velica praticata con i catamarani del tipo Hobie Cat, organizzando sia l'attività agonistica quale regate e campionati a livello locale, zonale, nazionale ed internazionale e sia raduni tecnici ed attività ricreative e/o sportive basate sulla navigazione con gli Hobie Cat, fornendo ai soci ogni ausilio tecnico ed organizzativo.
- b. promuovere la diffusione d'informazioni e di documentazione tecnica riguardante le caratteristiche degli Hobie Cat e l'attività della Classe assicurando anche l'aggiornamento dei canali di comunicazione ufficiali della Classe (Sito Web, Pagina Facebook, ..) ed il mantenimento di rapporti con la stampa specializzata nel settore nautico;
- c. agevolare e sostenere l'organizzazione di Flotte Hobie Cat sul territorio nazionale secondo quanto previsto dalla normativa internazionale della Classe;
- d. applicare i regolamenti di regata e le regole di stazza emanate dal Consiglio dell'Associazione Mondiale di Classe (International Hobie Class Association, IHCA). A tal scopo:
 - i. tutti i Soci sono impegnati ad accettare i regolamenti di Classe.
 - ii. tali regolamenti possono essere modificati o interpretati solo dal Consiglio Mondiale della Classe in accordo con i detentori del marchio e del modello depositato.
 - iii. per la partecipazione alle regate veliche comprese nei calendari nazionali e zonali dell'Associazione, l'imbarcazione deve avere un certificato di conformità che verrà rilasciato dall'Associazione come previsto nel Regolamento;

- e. mantenere i rapporti con le altre Associazioni Internazionali della Classe Hobie Cat, con la Federazione Italiana della Vela, con le Società Veliche e con i fabbricanti ed i distributori ufficiali delle imbarcazioni Hobie Cat;
- f. assicurare il rispetto della normativa emanata dalla Federazione Italiana della Vela per le Classi da essa riconosciute. Quanto sopra enunciato non è limitativo in quanto lo scopo sociale è da ritenersi esteso a qualsiasi attività finalizzata all'impiego sportivo e ricreativo delle imbarcazioni della Classe Hobie Cat.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'attività potrà essere indirizzata anche tramite tesserarti o affiliati alla Federazione Italiana Vela.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento, dalla Federazione Italiana Vela e degli altri Enti a cui l'Associazione risulta affiliata in merito all'attività sportiva e sociale praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 3° – DOMICILIO

Il domicilio sociale è fissato presso il domicilio del Presidente in carica o presso un componente del Consiglio Direttivo da lui delegato.

La modifica della sede sociale potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non costituirà modifica del presente statuto. Tale delibera sarà pienamente valida ed efficace e perderà efficacia ove sia manifestato contrario avviso da parte della maggioranza degli associati nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'apertura di sezioni territoriali alle quali potrà essere delegato il coordinamento delle Flotte ivi operanti, la raccolta di adesioni all'Associazione e l'organizzazione dell'attività agonistica zonale ed il collegamento con il Comitato di Zona della F.I.V.

Articolo 5° – AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale riguarda tutto il territorio nazionale italiano.

Articolo 6° – DURATA

La durata della Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 7° – CAPACITA'

L'Associazione può acquistare o vendere beni e, più in generale, ha la più ampia capacità di operare in proprio o in collaborazione con altri Enti ed Associazioni per il raggiungimento dei fini sociali.

CAPITOLO II

SOCI

Articolo 8° – FORME DI ASSOCIAZIONE

Sono previste le seguenti forme di associazione:

- a. Soci Onorari: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Soci Onorari le persone che si siano particolarmente distinte in favore dell'Associazione. Il Socio Onorario è esentato dal pagamento della quota sociale.
- b. Soci Ordinari: sono i Soci regolarmente iscritti in qualità di timoniere, prodiere o proprietario di un Hobie Cat.
- c. Soci Juniores: sono i Soci regolarmente iscritti in qualità di timoniere, prodiere o proprietario di un Hobie Cat con età inferiore ad anni 18, regolarmente iscritti con il consenso dei genitori o del tutore. Al compimento del diciottesimo anno d'età, passano automaticamente nella categoria "Soci Ordinari", assumendone diritti e obblighi.
- d. Soci Sostenitori: sono soci che partecipano a diverso titolo alla gestione e allo sviluppo della Classe. Appartengono a questa categoria anche gli istruttori e gli allenatori che svolgono un'attività di formazione nell'ambito della classe.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti i soci hanno infatti eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo fatto salvo quanto disciplinato negli articoli successivi per i minori di età in tema di diritto di voto in assemblea e di eleggibilità alle cariche associative.

Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Articolo 9° – REQUISITI DEI SOCI

I Soci Ordinari o Juniores, devono essere proprietari o comunque avere la disponibilità di una imbarcazione della Classe Hobie Cat.

All'atto dell'iscrizione i Soci devono:

- a. essere maggiorenni o se minorenni avere l'autorizzazione dei genitori o del tutore;
- b. richiedere formalmente l'ammissione alla Associazione;
- c. accettare integralmente lo Statuto ed il Regolamento di Classe;
- d. versare la quota associativa prevista.

Tutti coloro i quali intendono acquisire la qualità di socio devono presentare una domanda di ammissione in cui dichiarino di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione dichiarando il possesso dei requisiti di cui sopra .

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta ad uno o più consiglieri, in tal caso il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.

L'eventuale rigetto della domanda, contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale verrà comunicato con la restituzione della quota associativa e dovrà essere motivato.

Ogni anno, con il versamento della quota associativa, i soci confermano di essere in possesso dei requisiti di cui sopra

Articolo 10° – DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, sia maggiorenni che minorenni, godono al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali ed a tutte le attività sportive e sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa. Al solo socio maggiorenne spetta il diritto di voto nelle assemblee sociali e il diritto di ricoprire cariche sociali.

Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Nessuna partecipazione con voto deliberativo è posta in capo ai genitori del socio minorenne.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività sportive e sociali organizzate o comunque patrocinate

dall'Associazione.

Articolo 11° – OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci devono:

- a. attenersi a tutte gli obblighi previsti da questo Statuto e dal Regolamento della Classe Internazionale Hobie Cat, con particolare riferimento a quanto previsto circa il rispetto delle normative di stazza degli Hobie Cat ed il mantenimento assoluto dell'originalità e monotipia delle imbarcazioni coperte dal marchio Hobie Cat stesso;
- b. rispettare gli obblighi derivanti dalle decisioni della Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- c. comunicare alla Segreteria di Classe i dati richiesti all'atto dell'iscrizione;
- d. collaborare, secondo le proprie possibilità, per il buon funzionamento dell'Associazione, la diffusione degli Hobie Cat in Italia e lo sviluppo dell'attività velica nel rispetto delle vigenti normative;
- e. partecipare per quanto possibile alle manifestazioni agonistiche e ricreative organizzate o patrociniate dalla Associazione e particolarmente ai Campionati Italiani di Classe;
- f. promuovere e sostenere l'attività locale aderendo e partecipando per quanto possibile all'attività di una Flotta Hobie Cat;
- g. pagare la quota associativa entro la scadenza prevista.

Articolo 12° – DECADENZA DEL SOCIO

La caratteristica di Socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a. inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- c. morosità nel versamento della quota associativa annuale entro l'anno di riferimento;
- d. attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e. azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- f. quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio via posta elettronica certificata, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il socio può ricorrere all'assemblea entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

CAPITOLO III

ORGANI DIRETTIVI

Articolo 13° – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statuari dell'Associazione sono l'Assemblea Generale, il Consiglio Direttivo, la Presidenza, la Vice Presidenza e la Segreteria di Classe e l'Organo di Controllo se nominato.

Articolo 14° – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è l'Organismo di base dell'Associazione che propone ed approva le linee programmatiche per il funzionamento e lo sviluppo dell'Associazione stessa. Esamina le questioni generali relative alle attività dell'Associazione con eccezione di quelle che sono riservate a norme di Statuto agli Organi Rappresentativi. L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, e si riunisce normalmente con carattere ordinario una volta l'anno su convocazione del Presidente in carica e con carattere straordinario, su richiesta del Presidente o da 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 dei Soci, quando ritenuto necessario per il carattere di urgenza delle decisioni da prendere. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. Funge da Segretario il Segretario di Classe. In caso di loro assenza tali incarichi saranno assegnati a membri del Consiglio Direttivo dalla stessa Assemblea.

Articolo 15° – COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Compete all'Assemblea Generale convocata con carattere ordinario:

- a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b. valutare l'operato del Consiglio Direttivo;
- c. esaminare e approvare il rendiconto annuale corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo;
- d. discutere e decidere sopra qualsiasi altro argomento che figuri nell'ordine del giorno;
- e. approvare modifiche dello Statuto.

Articolo 16° – COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Compete all'Assemblea Generale convocata con carattere Straordinario:

- a. decidere sulle questioni urgenti sollevate, dalla Presidenza, dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/4 dei Soci
- b. approvare modifiche dello Statuto;
- c. decidere lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 17° – DELEGHE

Ogni Socio può delegare per iscritto il suo voto ad un altro Socio che lo rappresenti in Assemblea. Ogni delega deve essere presentata all'inizio dell'Assemblea per la quale è valida. Ogni Socio non può presentare più di due deleghe.

Articolo 18° – CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo di riunione, nonché l'ordine del giorno, deve essere comunicata almeno quattro settimane prima della data fissata per la riunione attraverso il sito web dell'Associazione e gli altri canali ufficiali. L'Assemblea viene preferibilmente convocata nella prima metà dell'anno ed in occasione dello svolgimento di una manifestazione velica della Classe di rilevanza nazionale.

Articolo 19° – COSTITUZIONE, MAGGIORANZA

L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti la maggioranza dei Soci. L'Assemblea è validamente costituita in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei Soci che parteciperanno alla stessa. In entrambi i casi le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali assembleari sono conservati a cura della Segreteria della Classe e sono liberamente consultabili.

Articolo 20° – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, l'organo esecutivo dell'Associazione, è formata da un minimo di 5 membri e un massimo di 11. E' data facoltà al Consiglio Direttivo, se eletta con un numero di membri inferiore a 11, di cooptare altri Soci nel corso del suo mandato in considerazione dell'eventuale necessità di adeguare la sua composizione allo sviluppo della Classe. Di tale cooptazione deve essere data comunicazione a tutti i Soci. I membri cooptati decadono salvo ratifica della prima Assemblea Ordinaria o Straordinaria successiva all'assunzione dell'incarico.

Articolo 21° – INCARICHI

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. La durata di tutti gli incarichi è di quattro anni. Gli incarichi possono essere rinnovati indefinitamente. I membri del Consiglio Direttivo versano la quota associativa annuale entro il 31 marzo. Sarà requisito indispensabile per poter essere eletto membro del Consiglio Direttivo essere Socio da almeno un anno dalla data delle elezioni.

Articolo 22° – MAGGIORANZA

Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente.

Articolo 23° – POTERI

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti poteri:

- a. elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, nomina il Segretario di Classe ed il Tesoriere;
- b. regge ed amministra l'Associazione;
- c. nomina i Soci Onorari;
- d. decide sull'ammissione e l'espulsione dei Soci;
- e. fa rispettare lo Statuto e le decisioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
- f. interpreta lo Statuto ed il Regolamento di Classe;
- g. crea comitati, delegazioni, commissioni tecniche, amministrative e finanziarie che siano repute necessarie per la realizzazione degli scopi dell'Associazione e regola le funzioni di questi;
- h. propone la convocazione dell'Assemblea Generale, fissa la data e l'ordine del giorno delle stesse;
- i. redige il rendiconto consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea Generale Ordinaria;
- j. fissa e modifica le quote associative annuali;
- k. svolge tutte le funzioni necessarie per la buona amministrazione dei Soci;
- l. sospende e riassume nei loro diritti ed espelle gli associati nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 12° - DECADENZA DEL SOCIO;
- m. delega al Presidente od al Segretario di Classe quanto ritiene opportuno per una più razionale e tempestiva gestione dell'Associazione;
- n. decide sui criteri di elaborazione del calendario agonistico nazionale;
- o. fissa le modalità di assegnazione e la natura dei premi ai regatanti su proposta della Segreteria ed in considerazione delle disponibilità e degli eventuali contributi Federali.

Articolo 24° – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un quarto dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per tele/videoconferenza, e altri mezzi di comunicazione digitale a condizione che:

- a. sia consentito al presidente del Consiglio Direttivo di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 25° – PRESIDENZA

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; ha la firma per tutte le operazioni sociali, con potestà di delega; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori.

Sono compiti del Presidente del Consiglio Direttivo

- a. presiedere le Assemblee Generali e il Consiglio Direttivo;
- b. rappresentare legittimamente, con pieni poteri e con autonomia decisionale l'Associazione e il Consiglio Direttivo nell'ambito dei mandati ricevuti;
- c. sottoscrivere tutti i tipi di contratti e realizzare tutti quegli atti conformi allo scopo sociale, all'interno delle facoltà previste dall'articolo 7° - CAPACITA' di questo Statuto;
- d. svolgere quanto necessario per l'attuazione delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale;
- e. firmare gli atti compilati del Segretario;
- f. aprire conti correnti bancari e postali in nome e per conto dell'Associazione con possibilità di delega ad uno o più membri del consiglio direttivo ad operare sui conti correnti bancari e postali con firma congiunta o disgiunta.
- g. ordinare pagamenti;
- h. attuare tutte le azioni delegate del Consiglio Direttivo.

Può adottare provvedimenti urgenti necessari che devono poi essere sottoposti a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

Articolo 26 – VICE PRESIDENZA

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea per l'elezione di tutte le cariche associative

Articolo 27° – SEGRETARIO DI CLASSE

Sono compiti del Segretario della Classe e del Consiglio Direttivo:

- a. esercitare le sue funzioni in tutte le Assemblee e nelle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. mantenere il collegamento con gli Organi della Federazione Italiana Vela;
- c. compilare e custodire i libri, schede ed archivi;
- d. tenere il libro soci ed il registro delle imbarcazioni;
- e. tenere la corrispondenza e rilasciare certificati di conformità delle imbarcazioni;
- f. svolgere gli incarichi delegati dal Consiglio Direttivo;
- g. assumere le funzioni di Tesoriere per incarico deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le attività necessarie all'aggiornamento del libro soci, salvo il rispetto delle norme riguardanti la Privacy in vigore, possono essere affidate a soggetti esterni al Consiglio Direttivo a titolo oneroso o gratuito.

Articolo 28° – TESORIERE

Sono compiti del Tesoriere:

- a. custodire i fondi dell'Associazione e rilasciare ricevute;

- b. tenere annotazioni di tutte le entrate ed il registro delle spese e fatture;
- c. compilare e custodire i libri della contabilità;
- d. aggiornare lo stato dei conti ed informare in merito il Consiglio Direttivo;
- e. il Tesoriere non può fare spese non autorizzate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di assegnare le funzioni del Tesoriere al Segretario di Classe.

Articolo 29° – ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea degli associati qualora lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile che potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

- f. Il Collegio dei revisori, è composto da tre membri, scelti anche tra non soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. L'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.
- g. Il Revisore Contabile, scelto anche tra non soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
- h. All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettaglio legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea degli associati.
- i. L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente: per ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro.

Articolo 30° – DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo dei non eletti nell'ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell'organo associativo. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo o di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

CAPITOLO IV

REGIME ECONOMICO

Articolo 31° - DELL'ESERCIZIO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

Il rendiconto deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della

trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Articolo 32° – RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote associative e contributi degli associati;
- b. quote e contributi per la partecipazione alle attività istituzionali;
- c. donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- d. contributi ed erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- e. entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali;
- f. entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- g. entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- h. ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'associazione è costituita.

L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. Le quote e contributo associativo non sono rivalutabili.

CAPITOLO V

SCIOGLIMENTO

Articolo 33° - SCIOGLIMENTO

L'associazione si scioglie per volontà dei Soci. La decisione, in Assemblea Generale Straordinaria, deve essere presa con i voti favorevoli di almeno 3/4 degli aventi diritto al voto. In questo caso i fondi esistenti in cassa o depositati presso Banche ed i beni in possesso dell'Associazione, dopo la realizzazione dell'attivo e la liquidazione del passivo, possono essere destinati allo scopo di incoraggiare la pratica dello sport della vela o devoluti ad una o più opere di beneficenza od eventualmente versati ad una nuova Associazione Hobie Cat secondo le decisioni in merito dell'Assemblea Generale.

NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO

Il presente Statuto è soggetto ad approvazione da parte della Federazione Italiana Vela, che potrà richiedere ulteriori modifiche e/o integrazioni. L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a modificare lo Statuto di conseguenza.

Per quanto non previsto nel presente Statuto si si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed in subordine alle norme del codice civile.

Il presente Statuto, approvato dall'assemblea dei soci del 3 maggio 2019 è redatto per scrittura privata da registrare a taxa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997.

Il Presidente

Il Segretario

BOZZA 10 aprile 2019